

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA  
QUALIFICA DI "CULTORE DELLA MATERIA"  
(Approvato nel CdD del 19 maggio 2023)**

**Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina il conferimento della qualifica di Cultore della materia prevista dall'art. 42, comma 2, del "Regolamento Studenti" emanato con R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938, nonché dall'art. 24, comma 6, del Regolamento Didattico di Ateneo, i quali regolano la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto, individuando, quale componente, tra gli altri, un Cultore della materia.

**Art. 2**

La qualifica di Cultore della materia può essere attribuita, su richiesta del titolare dell'insegnamento, ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.

La qualifica di Cultore della materia può essere attribuita sino ad un massimo di quattro insegnamenti.

Requisito essenziale è l'aver conseguito, da almeno dodici mesi, la laurea magistrale o titolo equivalente e il soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

- l'essere autore (o coautore) di almeno un lavoro scientifico su tematiche relative al settore scientifico disciplinare, pubblicato su riviste scientifiche oppure all'interno di volumi collettanei dotati di ISBN e curati da docenti in servizio presso Atenei nazionali;
- l'essere stato professore a contratto o titolare di un insegnamento in materia affine o dello stesso settore scientifico disciplinare presso un Ateneo italiano o straniero;
- l'essere dottore di ricerca nell'ambito di un percorso di formazione e ricerca su tematiche relative al settore scientifico disciplinare.

**Art. 3**

La funzione di Cultore della materia è limitata alla partecipazione alle Commissioni d'esame, che non può in ogni caso presiedere.

**Art. 4**

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio di Dipartimento, previa proposta di un docente o ricercatore del Dipartimento e verificata la corrispondenza tra le proposte di conferimento del titolo di cultore presentate ed i requisiti previsti dal presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum, dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.

#### **Art. 5**

La qualifica di cultore della materia ha validità biennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate all' art. 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 6**

L'attività di Cultore della materia viene svolta a titolo gratuito e non dà in alcun modo diritto all' accesso ai ruoli universitari.

#### **Art. 7**

L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito web del Dipartimento.